



## *Studio Perry Mason*

---

**Caso n. 1 del 07.10.2021**

**Gruppo: 24 FOTI**

**Componenti del gruppo: Foti Sabrina, Lurthi Denada, Grussu Gaia, Leighb Sofia**

**Discussione in aula: sì  no**

---

### **Soluzione del caso:**

La cliente, Sig.ra Tokyo, risponde del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, disciplinato dall'art 186 Codice della strada.

Accertato il rifiuto della cliente di sottoporsi all'alcoltest richiesto dagli agenti della polizia di Stato ex art.186 comma 7, gli vengono applicate le stesse sanzioni previste nei casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l con un'ammenda da 1500 euro a 6000 euro, sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, l'arresto da 6 mesi a 1 anno, la decurtazione di 10 punti dalla patente e confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Bisogna inoltre considerare l'aggravante per aver commesso il fatto in orario notturno e che in caso di recidiva è prevista la revoca della patente.

Nel caso in oggetto, la condotta concretamente tenuta dalla cliente integra la fattispecie di cui all'art. 341 bis c.p. ove si ritiene che chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Secondo quanto riferito dalla cliente, al momento del fatto, non risulta fossero presenti altri soggetti, e, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale prevede che non saranno punibili le mere lesioni "in sé dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale" ma soltanto "la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione" (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 30136/2021). Si ritiene quindi che questo bene giuridico non sia stato lesa. Tuttavia, non avendo contezza che non vi sia stata la presenza di testimoni, si ritiene utile informare la cliente che vi è la possibilità di riparare interamente il danno, tramite risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, in modo da estinguere il reato.

Per quanto concerne la condotta della cliente, essendosi la stessa posta volontariamente in uno stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcolici, risulta evidente come non sussistano le scriminanti del caso fortuito e la forza maggiore di cui all'art. 92 comma 1, non potendo pertanto essere esclusa l'imputabilità del reato a carico della Sig.ra Tokyo in ragione del proprio stato di ebbrezza.